



**Proposta di legge n. 328/10^ di iniziativa dei consiglieri D. Battaglia e G. Neri
recante: "Ulteriori modifiche di norme in materia di edilizia residenziale
pubblica e sociale"**

RELATORE: DOMENICO BEVACQUA

IL FUNZIONARIO
ITALIA ROSCITANO

IL PRESIDENTE
F.TO DOMENICO BEVACQUA



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 328/10^A recante: "Ulteriori modifiche di norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale"

Proponenti P.L. 328/10^A: D. Battaglia, G. Neri.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 06.04.2018.

Assegnata in data 09.04.2018 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 16 maggio 2018

Sottoposto a drating in data 21 maggio 2018

Parere favorevole espresso dalla II Commissione nella seduta del 28 maggio 2018

Relazione

La proposta di legge n. 328/10^A mira a prorogare alcuni termini previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57; e nello specifico, proroga il termine del 30 aprile 2018, al 31 dicembre 2018 per l'adozione, da parte della giunta regionale, del regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di edilizia residenziale sociale, nonché, i criteri e le procedure di assegnazione, e i parametri dei relativi contratti di locazione.

Inoltre, la proposta, *de qua*, pone quale termine ultimo il 30 novembre 2018, per il censimento, da parte dell'ATERP regionale e dei comuni interessati, delle unità immobiliari, occupate senza titolo, nonché lo stesso termine è previsto per la predisposizione da parte degli enti proprietari dei nuovi programmi di alienazione degli alloggi e degli altri immobili di loro proprietà.

La suddetta proposta, modifica, inoltre, il comma 8 dell'articolo 17 della l. r. n. 32/96, prevedendo che, in caso di inadempienza da parte dei comuni, il rimborso delle competenze in favore dei presidenti e dei componenti delle commissioni è effettuato dal direttore generale o commissario dell'ATERP regionale o suo delegato nella qualità di commissario *ad acta*, con oneri a carico degli stessi comuni inadempienti.

Relazione tecnico – finanziaria

La proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale recando disposizioni di carattere prettamente ordinamentale che non impegnano fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. Il disegno di legge, infatti, si limita a prorogare termini già fissati dalla legge regionale di riferimento. Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge recante: Ulteriori modifiche di norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed

è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto reca norme ordinamentali	//	//	//
5	Reca la clausola di neutralità finanziaria	//	//	//
6	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Ulteriori modifiche di norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 32/1996)

1. Al comma 1-sexies dell'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "31 dicembre".

2. Il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 32/1996 è sostituito dal seguente:

"8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei comuni. La Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalle Commissioni. Gli stessi comuni, entro trenta giorni, dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti delle commissioni stesse. Nel caso i Comuni non provvedano al rimborso delle spese entro sessanta giorni dalla richiesta, il Direttore generale o Commissario dell'ATERP regionale o suo delegato, con oneri a carico del Comune inadempiente, nella qualità di commissario ad acta provvede al rimborso.

3. Al comma 7-bis dell'articolo 52 della l.r. 32/1996, le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30 novembre".

Art. 2

(Modifica all'art. 4 della l.r. 14/1983)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 14 (Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica), le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30 novembre".

Art. 3

(Modifiche all'art. 3 della l.r. 57/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale), le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30 settembre".

Art. 4

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 57/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017, le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "30 settembre".

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.